



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Sviluppo Economico e Edilizia Privata - Dirigente

**Ordinanza n. 289 del 10/02/2022**

**Oggetto: LIMITAZIONI ALLA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA STAGIONE CALCISTICA 2021/2022-ESTENSIONE ORDINANZA SINDACALE N.1612 DEL 03/09/2021**

**IL SINDACO**

*Premesso che:*

– su richiesta della Questura di Lucca in data 02/09/2021 in concomitanza con l'inizio della stagione calcistica Lega Pro 2021-2022 presso lo stato Porta Elisa è stata emessa ordinanza sindacale n. 1612 del 03/09/2021 nella quale sono state disposte limitazioni alla modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi , quali metalli e/o vetro, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze , fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza , anche su suolo pubblico(c.d. *debors*) dei pubblici esercizi e del divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza , anche su suolo pubblico(c.d. *debors*), divieti estesi anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche localizzati presso lo stadio comunale ;

- con nota prot. n. 21464 del 10/02/2022 la Questura di Lucca ha richiesto di estendere il divieto di vendita di bevande alcoliche sopra anche al pubblico esercizio, aperto di recente, posto in prossimità dell'ingresso della curva ospiti, (ristorante "*Nida*") a partire dal prossimo incontro di calcio casalingo previsto per domenica 13 febbraio 2022 con le stesse modalità e condizioni dell'Ordinanza n. 1612 del 03/09/2021;

**dato atto:**

-che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi riguardo:

- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;
- i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) e comunque deve



intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);

- i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

**considerato :**

- che le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;
- dato atto il potere di ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione anche ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;

**quanto sopra premesso ritenuto di disporre :**

- ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, l'estensione del divieto di vendita di bevande alcoliche sopra anche al pubblico esercizio, aperto di recente, posto in prossimità dell'ingresso della curva ospiti, (ristorante "Nida") a partire dal prossimo incontro di calcio casalingo previsto per domenica 13 febbraio 2022 in occasione delle partite di calcio di Lega Pro, Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021/2022 in programma presso lo stadio Porta Elisa ;
- il divieto di vendita di bevande alcoliche con **contenuto alcolico superiore al 5% del volume nell'arco temporale compreso tra le due ore antecedenti l'inizio della manifestazione sportiva e l'ora successiva al termine della stessa**, alla società sportiva Lucchese Libertas e servizi aventi causa per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio, ai seguenti titolari dei pubblici esercizi commerciali, sia in sede fissa che in area pubblica e per mezzo di distributori automatici, in ragione della loro ubicazione all'interno dello Stadio di Porta Elisa e nelle sue immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, e cioè:

- Bruschetteria "*Contantamore*" (*via dello Stadio, angolo via Marconi*);
- Bar "*Chiostro dello stadio*" (*via Marconi n. 155*);
- Pizzeria "*Vecchia Rotonda*" (*in via Giovanetti n. 2*);



- Ristorante "Nida" (*via Barbantini, 338*)

fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi;

**visti:**

- il D.lgs 267/2000;

- la L.R.T. 62/2018;

- il vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;

- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n. 169756 del 23/11/2021;

**ORDINA**

– ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 264/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, l'estensione del divieto di vendita di bevande alcoliche sopra anche al pubblico esercizio, aperto di recente, posto in prossimità dell'ingresso della curva ospiti, (ristorante "Nida") a partire dal prossimo incontro di calcio casalingo previsto per domenica 13 febbraio 2022 in occasione delle partite di calcio di Lega Pro, Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021/2022 in programma presso lo stadio Porta Elisa, il divieto di vendita di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% del volume **nell'arco temporale compreso tra le due ore antecedenti l'inizio della manifestazione sportiva e l'ora successiva al termine della stessa**, alla società sportiva Lucchese Libertas e servizi aventi causa per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio, nonché ai seguenti titolari dei pubblici esercizi commerciali, sia in sede fissa che in area pubblica e per mezzo di distributori automatici, in ragione della loro ubicazione all'interno dello Stadio di Porta Elisa e nelle sue immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, e cioè:

- Bruscherteria "Contantamore" (*via dello Stadio, angolo via Marconi;*)


- Bar "Chiostro dello stadio" (*via Marconi n. 155*);

- Pizzeria "Vecchia Rotonda" (*in via Giovanetti n. 2*);

- Ristorante "Nida" (*via Barbantini, 338*);

fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi;

**dispone**



- la presente ordinanza viene comunicata ai titolari delle attività sopra individuate, affissa all'Albo Pretorio, inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"; trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi informativi all'ingresso degli esercizi commerciali ;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

**avverte**

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto è sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P. , nonché ai sensi dell'art. 114 della L.R. 62/2018 che prevede una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3000,00, nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.